

**©Avvocatura dello Stato**

**Contratto Collettivo Integrativo  
in applicazione del C.C.N.L. comparto dei Ministeri 16.2.1999**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Il contratto, per quanto applicabile, si estende anche al personale comandato da altre Amministrazioni.
3. Il contratto è valido fino al 31 dicembre 2001 e si rinnova tacitamente, salvo disdetta con le modalità previste dal C.C.N.L., fino alla stipulazione dei contratti successivi. Ulteriori accordi potranno regolare modifiche ed integrazioni convenute dalle parti in ragione di materie che richiedono tempi di negoziazione diversi o in conseguenza di mutamenti organizzativi.
4. Il contratto ha efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, che ha luogo al termine dei controlli previsti da C.C.N.L. e dalle norme vigenti. Il testo contrattuale sarà inviato all'ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

**©TITOLO II  
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 2**

**Obiettivi e strumenti**

1. Le parti conformano i propri comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza, assumendo come orientamento alla base di ogni livello di relazione la prevenzione dei conflitti.
2. Attraverso il costruttivo confronto tra le parti, e nel rispetto delle diverse responsabilità, deve essere perseguito e realizzato il comune obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa allo scopo di perseguire il migliore assolvimento dei compiti istituzionali.
3. In tale prospettiva le parti, ognuna per la propria competenza, si impegnano affinché, in tutte le sedi di contrattazione integrativa, anche a livello periferico, sia assicurato il corretto esercizio delle prerogative sindacali e delle procedure della contrattazione, della informazione preventiva e successiva, della consultazione e della concertazione.
4. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali, per le materie che per loro natura implicino ricadute in tema di pari opportunità, è sentito preventivamente l'apposito Comitato.

**©Art. 3**

**Contrattazione integrativa**

1. Per l'Avvocatura dello Stato le delegazioni trattanti di parte pubblica per la contrattazione integrativa sono quelle costituite con D.A.G. 23.3.1999.
2. Per la parte sindacale hanno titolarità alla contrattazione integrativa,
  - a livello di Amministrazione: le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. di comparto;
  - a livello periferico: le R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L..

3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie indicate dal C.C.N.L..

©Art. 4

#### **Relazioni sindacali del sistema classificatorio**

I. In relazione all'indissolubilità tra i vari aspetti inerenti il processo di riqualificazione del personale, le parti convengono di esaminare in occasione della trattativa inerente il contratto integrativo nazionale, all'interno di un unico tavolo di discussione, le seguenti materie:

- determinazione delle risorse per i passaggi interni;
- modifica dei contingenti interni alle aree;
- identificazione di nuovi profili professionali e loro eventuale ricollocazione;
- criteri generali delle procedure di selezione all'interno delle aree ed individuazione dei contingenti da avviare alle selezioni.

©Art. 5

#### **Informazione**

1. L'informazione preventiva, sulle materie indicate dall'art. 6, lett. A), 20 comma, e dall'art. 20, lo comma, lett. B), nonché su ogni altra materia a tal fine indicata dal C.C.N.L., ed ai soggetti sindacali indicati dall'art. 8, commi 1° e 2°, come richiamato dall'art. 6, lett. A), 2° comma, del C.C.N.L., è data in forma scritta ed in tempi tali da consentire alle OO.SS. un attento esame della documentazione e l'eventuale richiesta di una sessione di concertazione nei modi e nei tempi previsti dal C.C.N.L..

Salvi i casi di urgenza essa viene fornita entro e non oltre i 10 giorni precedenti all'emanazione dell'atto cui si riferisce o alla sua definizione.

2. L'informazione successiva, sulle materie ed ai soggetti sindacali indicati dal W comma del medesimo articolo, è resa attraverso incontri a cadenza fissa (per l'Avvocatura Generale ogni 20 giorni), secondo quanto stabilito con accordo del 27.9.1999.

Art. 6

#### **Concertazione**

1. La concertazione ha l'obiettivo di verificare la possibilità di raggiungere un'intesa e di evidenziare, attraverso la redazione di apposito verbale, i rispettivi punti di vista ed orientamenti.

2. E' attivata, mediante richiesta scritta, dai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del vigente C.C.N.L., entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6, lett. A), relativamente alle materie di cui all'art. 6, lett. B), 1° comma, e all'art. 20, comma, lett. B), nonché su ogni altra materia a tal fine indicata dal C.C.N.L..

3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; il confronto deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.

4. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza, e non assumono iniziative unilaterali sulla materia oggetto della stessa.

Art. 7

#### **Consultazione**

1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle materie e con i soggetti indicati dall'art. 6, lett. C), commi 1° e 2°.

Art. 8

#### **Forme di partecipazione**

I. La Conferenza di Amministrazione prevista dall'art. 6, lett. D), 1 comma, C.C.N.L. è costituita con decreto del

Segretario Generale, ed è presieduta da un avvocato dello Stato.  
Essa si riunisce di norma una volta all'anno.

2. La Commissione Bilaterale costituita con decreto del Segretario Generale 26.5.1999, per la -disamina degli aspetti attuativi di alcuni istituti contrattuali rimessi alla contrattazione integrativa di amministrazione, rimane operante per tutta la vigenza contrattuale allo scopo di approfondire specifiche problematiche, quali quelle indicate dall'art. 6, lett. D), 4° comma C.C.N.L., e di formulare proposte in ordine alle medesime.

3. Con decreto del Segretario Generale si provvede alla ricostituzione del Comitato per le Pari Opportunità, già costituito presso l'Avvocatura dello Stato ai sensi del DD.P.R. n. 266/1987 e n. 44/1990, anche ai fini dell'adeguamento della relativa composizione al dettato dell'art. 7 del C.C.N.L..

4. Le riunioni con le quali l'Avvocatura dello Stato assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai C.C.N.L. vigenti avvengono normalmente al di fuori dell'orario di lavoro  
Nei casi in cui tali riunioni si dovessero svolgere durante l'orario di lavoro, i dirigenti sindacali, componenti le delegazioni trattanti, in deroga all'art. 10, 4° comma del C.C.N.L. del 718/1998, vengono considerati in attività di servizio, salvo l'impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo a limitare al minimo la partecipazione a dette riunioni dei rappresentanti sindacali dipendenti dell'Amministrazione,

### **©TITOLO III FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

#### **Art. 9**

1. L'attuazione di adeguati programmi di formazione verrà finanziata con le risorse consentite dal bilancio preventivo dell'Avvocatura dello Stato, atte a coprire i fabbisogni formativi dell'amministrazione centrale e periferica, nonché con tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da disposizioni comunitarie, come indicato dall'art. 26, 5° comma, C.C.N.L..

2. La formazione è rivolta a tutto il personale dell'Avvocatura dello Stato in servizio d'i ruolo a tempo indeterminato, nonché al personale comandato dalle Poste Italiane, limitatamente alla formazione di cui all'art. 26, Y comma, lett. b), del C.C.N.L.; per il restante personale comandato da o presso altre Amministrazioni trova applicazione la disciplina di cui al Y comma citato.

3. L'attività formativa si svolge a livello preferenzialmente locale, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e di garantire a tutti pari opportunità di accesso, ed è continua e mirata allo sviluppo professionale dei dipendenti per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione ed il sostegno agli obiettivi di cambiamento.

4. Le attività di formazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.

5. Per il primo anno di applicazione del presente Contratto sarà data priorità ai corsi di formazione finalizzati alla riqualificazione, nonché a quelli relativi ad eventuali mutamenti delle procedure interne, alle procedure giurisdizionali, al l'accrescimento delle cognizioni informatiche e alle procedure previste dal decreto legislativo n. 626/1994.

6. Al termine delle procedure di selezione interna saranno attivati programmi formativi riferiti alla nuova posizione economica conseguita, nonché specificamente al contenuto professionale del profilo attribuito nel nuovo sistema di classificazione, una volta esperita la procedura di cui al successivo art. 30.

7. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative l'Avvocatura dello Stato si avvale della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso altre amministrazioni, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore, nonché di personale interno ed esterno in possesso di requisiti culturali e professionali tali da consentire lo svolgimento della funzione di docenza.

**©TITOLO IV  
ORARIO Di LAVORO**

**Art. 10  
Orario di apertura al pubblico**

1. Trovano conferma in linea di massima le precedenti disposizioni regolatrici dell'apertura al pubblico degli sportelli istituiti presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, salvo diversa determinazione in sede locale Uffici Relazioni con il Pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 333/1995, Ufficio Affari Generali e del Personale, Ufficio Liquidazione e Recupero Onorari.

2. Gli orari nei quali è consentito l'accesso del pubblico ai suddetti Uffici sono stabiliti in sede di contrattazione locale.

**©Art. 11  
Orario di lavoro**

I. Onde assicurare l'effettività delle modalità organizzative dell'orario di servizio, si ritiene necessario utilizzare in forma combinata diversi sistemi di articolazione tra quelli previsti dall'Accordo sull'orario di lavoro sottoscritto il 14 novembre 1995 (G.U. 512/1996, n. 29), e precisamente orario settimanale ordinario su cinque o sei giorni, orario plurisettimanale, orario flessibile, part-time, e, nei limiti di quanto necessario, turnazioni.

**Art. 12  
Orario ordinario**

I. In ragione della peculiarità dei servizi istituzionali (che impone la disponibilità del personale nell'intero arco della mattinata in connessione con l'esigenza di assolvere ad incumbenti processuali anche esterni di particolare urgenza) si ritiene necessario confermare, di norma, l'orario ordinario antimeridiano su sei giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

**Art. 13  
Orario su cinque giorni**

I. E' ammessa l'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giornate lavorative settimanali con recupero del sesto giorno, non lavorato di sabato o lunedì, salve, diverse esigenze di servizio, mediante prestazioni lavorative pomeridiane.

2. Le prestazioni di completamento dell'orario settimanale potranno avere durata e collocazione diversificate, fino al completamento dell'orario d'obbligo settimanale, ferma restando la durata massima di 9 ore dell'orario di lavoro giornaliero.

3. Al fine di garantire continuativamente l'assolvimento dei compiti istituzionali dovrà essere assicurata in ogni giorno della settimana la presenza di almeno un terzo del personale in servizio presso ciascuna Sede e, per l'Avvocatura Generale, presso ciascun Ufficio della stessa.

**Art. 14  
Orario plurisettimanale**

I. In sede di contrattazione locale potranno essere stabilite forme di orario plurisettimanale.

**©Art. 15  
Permessi e ritardi**

I. Come previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. 16/5/1995 possono essere concessi ai dipendenti che ne facciano richiesta permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi non possono superare le trentasei ore annue.

2. I permessi usufruiti a tale titolo potranno essere recuperati, unitamente agli eventuali ritardi sull'orario di entrata, entro il mese successivo secondo le modalità fissate nella contrattazione in sede locale.  
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato la retribuzione deve essere proporzionalmente decurtata.

#### **©Art. 16 Turnazioni**

1. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

Per i servizi per i quali sono previste prestazioni turnificate, l'orario dello svolgimento delle stesse è di norma il seguente: 8,00-14,00 e 13,30-19,30.

2. Si considerano ordinariamente articolati su turni - salvo diversa prescrizione in sede di contrattazione locale i seguenti servizi:

Segreterie particolari, Centro Elaborazione Dati, centralino telefonico, portineria servizio autisti.

Si potranno inoltre individuare ulteriori Uffici o servizi per i quali, in relazione esigenze del Segretario Generale, nonché alle accresciute necessità di pronto assolvimento del lavoro professionale, si renda inevitabile prevedere una turnazione, limitata ad alcune unità di personale nella misura stabilita in sede di contrattazione locale, allo scopo di assicurare la prestazione per l'intero orario di servizio.

#### **©Art. 17 Flessibilità**

1. Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo sull'orario di lavoro sottoscritto il 14 novembre 1995 (G.U. 512/1996, n. 29), una volta stabilito l'orario di servizio e la tipologia di orario giornaliero e settimanale, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero.

2. La definizione di tale tipologia di orario dovrà essere operata in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. a livello locale, nell'ambito delle prescrizioni di cui al medesimo articolo 3.

3. I dipendenti che si trovino nelle particolari situazioni enunciate nel suddetto art. 3, 20 comma, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

#### **©Art. 18 Pausa**

1. Qualora la prestazione lavorativa giornaliera si protragga oltre l'orario ordinario antimeridiano, il dipendente ha diritto ad effettuare una pausa di almeno trenta minuti.

#### **©Art. 19 Recuperi e riposi compensativi**

1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo sull'orario di lavoro, qualora per verificate esigenze di servizio il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.

2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta.

### **©TITOLO V FONDO UNICO Di AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 20 Costituzione del Fondo**

1. Per il finanziamento di tutti gli istituti legati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, è costituito il Fondo Unico di Amministrazione, alimentato per l'anno 2000 dalle risorse di cui al Capitolo n. 5828 del Bilancio dello Stato, per un importo di £ 1.779.050.000 ("Somme certe"), nonché dalla risorse economiche derivanti da risparmi realizzati nel 1999, per un importo di £ 825.124.000 ("Somme variabili"), da attribuirsi in sede di assestamento di Bilancio, nonché da eventuali risorse derivanti da norme legislative o contrattuali entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo.

2. L'utilizzo delle risorse attribuite alle singole sedi periferiche, ivi compresa l'individuazione di eventuali progetti per l'incentivazione della produttività e per l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, è oggetto di contrattazione decentrata in sede locale.

3. La valutazione dei risultati raggiunti sarà oggetto di apposita informativa documentata alle OO.SS..

#### ©Art. 21

#### **Utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2000**

1. Per l'anno 2000 il Fondo Unico di Amministrazione di cui all'art. 20, per la parte relativa alle "Somme Certe", è destinato

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - per l'importo di £ 1.413.188.200 | - a finanziare i passaggi interni del personale a posizioni economiche superiori |
| - per l'importo di £ 159.877.973   | - a finanziare gli sviluppi economici "super" all'interno delle aree             |
| - per l'importo di £ 183.789.500   | - al pagamento delle indennità previste per le posizioni organizzative           |

2. Per la parte relativa alle "Somme Variabili", premesso che le delegazioni di parte pubblica e sindacale titolate alla trattativa per la stipula del presente Contratto Integrativo, in considerazione dell'impatto dei nuovi istituti contrattuali finanziati con la parte di "Somme Certe" del Fondo Unico di Amministrazione (che avranno attuazione a partire dall'esercizio finanziario 2000), ritengono che sia inopportuno e prematuro introdurre ulteriori innovazioni nella componente salariale accessoria dei dipendenti, convengono sulla necessità di confermare per l'anno 2000 tutte le indennità previste dal Contratto Integrativo Economico 20 dicembre 1999, con il comune impegno a verificare, già a partire dal mese di settembre 2000 e non oltre il 31 ottobre 2000, le condizioni per una rideterminazione totale o parziale del sistema dei compensi accessori.

3. Pertanto, per l'anno 2000 il Fondo Unico di Amministrazione di cui all'art. 20, per la parte relativa alle "Somme Variabili", è destinato:

- per l'importo di £ 25.000.000 lorde alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113).
- per l'importo di £ 800.124.000, alla contrattazione decentrata in sede locale, secondo la tabella di ripartizione allegata, per l'individuazione dei destinatari dei compensi per turni di servizio, per particolari posizioni di lavoro, secondo i criteri e con gli importi previsti dal Contratto Integrativo 20.12.1999, nonché per il finanziamento di eventuali progetti locali.

#### ©Art. 22

#### **Produttività collettiva per l'anno 2000.**

1. La somma di £ 1.183.024.180, relativa al Fondo dell'anno 1999, stanziata e non impegnata nel corrispondente anno finanziario, riassegnata nel corrente anno ai sensi dell'art. 34, 5' comma, del C.C.N.L., è destinata per l'anno 2000 ad incrementare la produttività e la qualità del servizio in rapporto ai processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa e tecnologica in atto.

2. Al personale dipendente che nell'anno 2000 avrà contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui sopra

spetta una quota di trattamento economico accessorio calcolato, per il 50% secondo i parametri della indennità di Amministrazione, in relazione alla appartenenza alle diverse posizioni economiche, e per il restante 50%, in relazione alla appartenenza alle diverse posizioni economiche, sulla base delle sole effettive presenze (il permesso sindacale è da ritenersi a tal fine presenza a tutti gli effetti).

©Art. 23

### **Sviluppi economici "Super"**

1. Alle posizioni economiche AIS - B3S - C1S - C3S accede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, rispettivamente il personale con posizione economica AI - B3 - CI - C3, nei seguenti limiti:

C3S: n. 13 posizioni  
C1S: n. 17 posizioni  
B3S: n. 4 posizioni  
AI S: n. 25 posizioni

2. Si considerano presupposti indispensabili per l'accesso ad ogni posizione economica super:  
- *assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo biennio, con riferimento all'art. 24, 8° comma, CCNL 16.5.1995;*  
- *attualità di utilizzazione del dipendente presso l'Avvocatura dello Stato.*

3. L'accesso ad ogni posizione economica super avverrà sulla base della rispettiva graduatoria formata dai punteggi derivanti dai criteri di seguito elencati:

#### **A) ACCESSO ALLA POSIZIONE ECONOMICA C3 S**

- 1 . valutazione della durata del servizio effettivamente prestato nella posizione economica presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato punti 1 x anno
- 2 partecipazione a commissioni di studio, commissioni di concorso, gruppi di lavoro costituiti con formale provvedimento dell'Avvocatura dello Stato punti 0,25 x incarico fino ad un massimo di 2,00 punti
3. incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia delle funzioni proprie della posizione economica punti 0,50 anno di incarico (fino ad un massimo di 5 P.)
4. valutazione della partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione inerenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato e alle funzioni proprie della posizione economica di appartenenza punti 0,25 x corso fino ad un massimo di 1,00 punto
5. valutazione del Segretario Generale e, per le sedi di rispettiva competenza, degli Avvocati distrettuali, dell'esperienza professionale acquisita, secondo i seguenti parametri:

5.1 qualità delle prestazioni svolte e rendimento professionale	<b>da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50</b>
5.2 capacità organizzativa e di adattamento operativo al contesto di intervento	<b>da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50</b>
5.3 attitudine ad assumere maggiori responsabilità	<b>da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50</b>
5.4 orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici	<b>da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p.1,50</b>
5.5 considerazione di particolare complessità dell'attività svolta, ovvero di elevata produttività nell'esecuzione dei compiti assegnati	<b>da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50</b>

Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'anzianità si considerano le frazioni di almeno sei mesi ed un giorno di servizio.

## **B) ACCESSO ALLA POSIZIONE ECONOMICA CI S**

1. valutazione della durata del servizio effettivamente prestato nella posizione economica presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato **punti 1 x anno**
2. partecipazione a commissioni di studio, commissioni di concorso, gruppi di lavoro costituiti con formale provvedimento dell'Avvocatura dello Stato **punti 0,25 x incarico fino ad un massimo di 2,00 punti**
3. incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia delle funzioni proprie della posizione economica **punti 0,50 x anno di incarico (fino ad un massimo di 5 p.)**
4. valutazione della partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione inerenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato e alle funzioni proprie della posizione economica di appartenenza **punti 0,25 x corso fino ad un massimo di 1,00 punto**
5. valutazione del formale conferimento di mansioni superiori **punti 0,50 per anno fino ad un massimo di 5 punti**
6. valutazione del Segretario Generale e, per le sedi di rispettiva competenza, degli Avvocati distrettuali, dell'esperienza professionale acquisita, secondo i seguenti parametri:
  - 6.1 qualità delle prestazioni svolte e rendimento professionale **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 6.2 capacità organizzativa e di adattamento operativo al contesto di intervento **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 6.3 attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere funzioni riferibili a posizioni economiche superiori a quella rivestita **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 6.4 orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 6.5 considerazione di particolare complessità dell'attività svolta, ovvero di elevata produttività nell'esecuzione dei compiti assegnati **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**

Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'anzianità si considerano le frazioni di almeno sei mesi ed un giorno di servizio.

## **C) ACCESSO ALLA POSIZIONE ECONOMICA B3 S**

1. valutazione della durata del servizio effettivamente prestato nella posizione economica presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato **punti 1 x anno**
2. partecipazione a commissioni di studio, commissioni di concorso, gruppi di lavoro costituiti con formale provvedimento dell'Avvocatura dello Stato **punti 0,25 x incarico fino ad un massimo di 2,00 punti**
3. incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia delle funzioni proprie della posizione economica **punti 0,50 x anno di incarico (fino ad un massimo di 5 p.)**
4. valutazione della partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione inerenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato e alle funzioni proprie della posizione economica di appartenenza **punti 0,25 x corso fino ad un massimo di 1,00 punto**
5. valutazione del formale conferimento di mansioni superiori **punti 0,50 per anno fino ad un massimo di 5 punti**
6. valutazione del Segretario Generale e, per le sedi di rispettiva competenza, degli Avvocati distrettuali, dell'esperienza professionale acquisita, secondo i seguenti parametri:
  - 6.1 qualità delle prestazioni svolte e rendimento professionale **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 6.2 capacità organizzativa e di adattamento operativo al contesto di intervento **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 6.3 attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere funzioni riferibili a posizioni economiche superiori a quella rivestita **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**

- 6.4 orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p.1,50**

Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'anzianità si considerano le frazioni di almeno sei mesi ed un giorno di servizio.

#### **D) ACCESSO ALLA POSIZIONE ECONOMICA AI S**

1. anzianità di servizio nella posizione economica **punti 1 x anno**
2. anzianità di servizio nelle posizioni economiche inferiori **punti 0,50 x anno**
3. anzianità di servizio non di ruolo (per servizi di almeno un anno) nell'Avvocatura dello Stato **punti 0,25 x anno**
4. partecipazione a commissioni di studio, commissioni di concorso, gruppi di lavoro costituiti con formale provvedimento dell'Avvocatura dello Stato **punti 0,25 x incarico fino ad un massimo di 2,00 punti**
5. incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia delle funzioni proprie della posizione economica **punti 0,50 x anno di incarico (fino ad un massimo di 5 p.)**
6. valutazione della partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione inerenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato e alle funzioni proprie della posizione economica di appartenenza **punti 0,25 x corso fino ad un massimo di 1,00 punti**
7. valutazione del formale conferimento di mansioni superiori **punti 0,50 per anno fino ad un massimo di 5 punti**
8. valutazione del Segretario Generale e, per le sedi di rispettiva competenza, degli C Avvocati distrettuali, dell'esperienza professionale acquisita, secondo i seguenti parametri:
  - 8.1 qualità delle prestazioni svolte e rendimento professionale **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 8.2 capacità organizzativa e di adattamento operativo al contesto di intervento **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p. 1,50**
  - 8.3 attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere funzioni riferibili a posizioni economiche superiori a quella rivestita **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p.1,50**
  - 8.4 orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici **da un minimo di p. 0,50 ad un massimo di p.1,50**

Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'anzianità si considerano le frazioni di almeno sei mesi ed un giorno di servizio.

### **©TITOLO VI POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

#### **Art. 24 Individuazione delle Posizioni organizzative**

1. In attesa della individuazione delle posizioni organizzative, viene accantonata una quota del Fondo Unico di Amministrazione pari a £ 183.789.500, per un numero massimo di 61 posizioni organizzative.

2. Per il primo anno di vigenza del Contratto integrativo di Amministrazione, in via sperimentale, gli incarichi per posizioni organizzative possono essere conferiti:

presso l'Avvocatura Generale:

- a) ai Preposti agli Uffici individuati dagli artt. 9 e 12 del D.P.R. n. 333/1995, per le funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

b) per l'attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

c) c) c) c)

presso le Avvocature distrettuali dello Stato:

per le funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché per attività di staff e/o di studio:

- |  |   |
|--|---|
| 1) per gli Uffici fino a 20 dipendenti     | 1 posizione organizzativa                                     |
| 2) per gli Uffici con più di 20 dipendenti | 2 posizioni organizzative                                     |
| 3) per gli Uffici con più di 40 dipendenti | 3 posizioni organizzative ed almeno 15 avvocati e procuratori |

3. Ai fini della graduazione delle posizioni organizzative per l'attribuzione della relativa indennità, gli incarichi di tipo a) relativi all'Avvocatura Generale dello Stato si considerano remunerabili - in prima applicazione, e salvo successive modifiche da concordarsi con le OO.SS. - con un'indennità di £ 3.500.000 annue lorde per tredici mensilità.

4. Gli incarichi di tipo b) relativi all'Avvocatura Generale dello Stato nonché gli incarichi conferiti presso le Avvocature distrettuali si considerano remunerabili, in prima applicazione, e salvo successive modifiche da concordarsi con le OO.SS. con un'indennità di £ 2.000.000 annue lorde per tredici mensilità.

#### Art. 25

#### **Criteria per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa**

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Segretario Generale per l'Avvocatura Generale dello Stato e dagli Avvocati distrettuali dello Stato per le rispettive Avvocature distrettuali con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini, e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.

2. Nell'atto di conferimento sono precisati i programmi da realizzare, anche con riferimento alle risorse disponibili, nonché la durata dell'incarico, correlata agli obiettivi da conseguire.

3. La valutazione dei risultati avviene con cadenza annuale. Ai fini della valutazione di risultato si terrà conto:

per quanto riguarda le posizioni organizzative di direzione di unità organizzativa:

- della produttività relativa all'anno precedente
- di mutamenti nelle risorse disponibili
- di mutamenti del volume di attività attinente al contenuto del programma
- di mutamenti del volume di attività complessiva dell'unità organizzativa

per quanto riguarda le altre posizioni organizzative sopra individuate:

- della produttività relativa all'anno precedente
- di mutamenti nelle risorse disponibili
- di mutamenti del volume di attività attinente al contenuto del programma

4. Garanzie di contraddittorio.

Dell'esito della valutazione dei risultati, effettuata secondo i criteri di cui al 30 comma, è data "comunicazione all'interessato, il quale - in caso di esito negativo della valutazione - può produrre le proprie osservazioni entro 30 giorni. Entro i successivi 15 giorni è adottato il provvedimento definitivo di revoca della posizione organizzativa.

## PASSAGGI INTERNI NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

### Art. 26

#### Bandi di selezione per i passaggi interni

#### Commissione Esaminatrice. Acquisizione della nuova posizione economica

1. Le disposizioni di cui al presente titolo potranno avere applicazione successivamente all'intervenuta approvazione del provvedimento di modifica delle piante organiche dell'Avvocatura dello Stato, proposto dall'Amministrazione, ed attualmente all'esame degli Organi competenti.
2. Le selezioni per i passaggi interni, destinate al personale appartenente ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato alla data di sottoscrizione del Contratto Integrativo di Amministrazione, sono bandite con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato. I relativi bandi sono adeguatamente pubblicizzati, mediante Comunicazioni e Circolari agli Uffici che provvederanno ad apposita diffusione a tutto il personale di ruolo, anche in posizione di comando, affissioni negli appositi spazi, ecc.
3. Le selezioni sono bandite su base nazionale. All'atto della presentazione delle domande di partecipazione gli interessati indicheranno la sede prescelta, se diversa da quella di assegnazione al momento dell'indizione della procedura. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito. Ai dipendenti dichiarati vincitori sarà data comunicazione in ordine al trattamento giuridico ed economico della posizione economica acquisita, secondo quanto previsto dall'art. 16, 6° comma, del C.C.N.L..
4. La Commissione Esaminatrice è nominata con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato ed è composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di Presidente, e da due avvocati dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale.

### Art. 27

#### Procedure di selezione interna di cui all'art. 15, 1° co., lett. A) Passaggi tra aree.

1. Alle procedure selettive, volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di apposito corso/concorso, relative a ciascuna posizione economica sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti per il personale interno dall'allegato A al CCNL.  
L'attività di formazione sarà organizzata su base territoriale, secondo le esigenze che risulteranno all'esito della presentazione delle domande di partecipazione, prevedendo - se necessario - l'accorpamento dei partecipanti per aree geografiche.  
I corsi saranno tenuti da personale togato dell'Avvocatura dello Stato, con possibilità di partecipazione di esperti esterni.
2. Il percorso formativo finalizzato all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta per l'accesso alla posizione economica CI avrà la durata di 80 ore da svolgersi in due mesi e verterà sulle seguenti materie:  
**diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto privato; diritto processuale civile e penale; contabilità generale dello Stato; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; nozioni di ragioneria generale, statistica, informatica.**  
Al termine i partecipanti sono ammessi a sostenere l'esame finale, consistente in una prova scritta e un colloquio, sulle stesse materie oggetto del percorso formativo.  
La prova scritta concerne la risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica.
333. Il percorso formativo finalizzato all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta per l'accesso alla posizione economica B1 avrà la durata di 40 ore da svolgersi in un mese e verterà sulle seguenti materie:  
**nozioni di diritto pubblico, di diritto processuale civile e penale, nozioni sull'ordinamento**

## **dell'Avvocatura dello Stato; nozioni di utilizzo dell'informatica.**

Al termine i partecipanti sono ammessi a sostenere l'esame finale, consistente in una prova scritta e un colloquio, sulle stesse materie oggetto del percorso formativo.

La prova scritta concerne la risoluzione di una serie di tests bilanciati.

4. Per la valutazione della prova di esame la Commissione esaminatrice dispone di 55 punti, di cui 30 per la valutazione della prova scritta e 25 per la valutazione del colloquio. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 18 punti. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 15 punti.

Il punteggio finale dell'esame è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.

### 5. Formulazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice procederà alla definizione della graduatoria, per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.

La valutazione dei titoli è effettuata per un massimo di 45 punti.

5.1. L'esperienza professionale acquisita sarà valutata, per un massimo di 30 punti, sulla base dei sotto indicati criteri per l'attribuzione dei punteggi:

a) valutazione del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni:

- anzianità di posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre **punti 1 x anno**  
- anzianità di servizio nelle posizioni economiche inferiori **punti 0,50 x**

**anno**

- anzianità di servizio non di ruolo (per servizi di almeno un anno) nell'Avvocatura dello Stato **punti 0,25 x**

**anno**

Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'anzianità si considerano le frazioni di sei mesi e un giorno di servizio.

b) valutazione di titoli di servizio ed incarichi, quali:

- partecipazione a commissioni di studio, commissioni di concorso, gruppi di lavoro costituiti con formale provvedimento dell'Avvocatura dello Stato

**punti 0,25 x incarico fino** ad un massimo di 2,00 punti

- incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia delle funzioni proprie della posizione economica per cui si concorre

**punti 0,50 x anno di incarico** fino ad un massimo di 5 punti

c) valutazione del formale conferimento di mansioni superiori **punti 0,50 x anno** fino ad un massimo di 5 punti

5.2. Il possesso di titoli di studio e professionali sarà valutato, per un massimo di 15 punti, sulla base dei sotto indicati criteri per l'attribuzione dei punteggi:

a) valutazione del possesso dei titoli di studio:

- titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione economica posta a selezione **7**  
**punti**

- altro titolo di studio legalmente riconosciuto superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno **3**  
**punti**

b) valutazione della partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione inerenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato e alle funzioni proprie della posizione da ricoprire **punti 0,25 x corso** fino ad un massimo di 1 punto

c) valutazione di titolo di idoneità in concorso pubblico nella P.A. per la posizione economica corrispondente

o superiore a quella per cui si concorre

1 punto

d) valutazione del Segretario Generale e, per le sedi di rispettiva competenza degli Avvocati distrettuali, dell'esperienza professionale acquisita, secondo i seguenti parametri:

- |  |  |
|--|--|
| 1 . qualità delle prestazioni svolte e rendimento professionale  | da un minimo di p. 0,50<br>ad un massimo di p.1,20 |
| 2. Capacità organizzativa e di adattamento operativo al contesto di intervento   | da un minimo di p. 0,50<br>ad un massimo di p.1,20 |
| 3. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere funzioni riferibili a posizioni economiche superiori a quella rivestita | da un minimo di p. 0,50<br>ad un massimo di p.1,20 |
| 4. Orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici                                    | da un minimo di p. 0,50<br>ad un massimo di p.1,20 |

5.3. Sul punteggio totale, in caso di sanzioni disciplinari definitive di cui all'art. 24 C.C.N.L. 16.5.1995, salvo quanto previsto dal comma 8o del medesimo articolo, saranno effettuate le seguenti decurtazioni:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - per rimprovero verbale               | 0,75 punti per provvedimento |
| - per rimprovero scritto (censura)     | 1,50 punti per provvedimento |
| - per multa di cui alla lett. c)       | 2,25 punti per provvedimento |
| - per la sanzione di cui alla lett. d) | 3,00 punti per provvedimento |

6. La graduatoria definitiva sarà stilata in base al punteggio finale, ottenuto sommando il voto dell'esame e il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli.

A parità di punteggio finale sarà considerato elemento determinante la posizione economica rivestita; a parità di posizione economica avrà diritto alla preferenza nella nomina il dipendente che precede nell'ordine di ruolo della posizione economica stessa.

7. Alle procedure di selezione interna di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 4.8.1989, n. 296, nonché al D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazione ed integrazioni.

#### Art. 28

#### **Procedure di selezione interna di cui all'art. 15, 1° co., lett. B).**

#### **Passaggi interni alle aree.**

1. Ai percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale relativi a ciascuna posizione economica sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti per il personale interno dall'allegato A al CCNL, salvo quanto previsto dall'art. 16, commi 70, 80 e T.

L'attività di formazione sarà organizzata su base territoriale, secondo le esigenze che risulteranno all'esito della presentazione delle domande di partecipazione, prevedendo - se necessario - l'accorpamento dei partecipanti per aree geografiche.

I corsi saranno tenuti da personale togato dell'Avvocatura dello Stato, con possibilità di partecipazione di esperti esterni.

2. I percorsi formativi relativi alle posizioni economiche C3 e C2 verteranno, con diversa accentuazione secondo la posizione economica, sulle seguenti materie:

**diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto privato; diritto processuale civile e penale; contabilità generale dello Stato; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; nozioni di ragioneria generale, statistica, informatica.**

3. I percorsi formativi relativi alle posizioni economiche B3 e B2 verteranno, con diversa accentuazione secondo

la posizione economica, sulle seguenti materie:

**nozioni di: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale, contabilità generale dello Stato, ordinamento dell'Avvocatura Ilo Stato, ragioneria generale, statistica, informatica.**

4. I percorsi formativi avranno la seguente durata:

- per l'accesso alla posizione economica C3: ore 100 da svolgersi in due mesi
- per l'accesso alla posizione economica CI ore 80 da svolgersi in due mesi
- per l'accesso alla posizione economica B3: ore 60 da svolgersi in due mesi
- per l'accesso alla posizione economica B2: ore 50 da svolgersi in due mesi
- • • •

Al termine i partecipanti sono ammessi a sostenere l'esame finale, consistente in un esame/colloquio, sulle stesse materie oggetto del percorso formativo.

Per la valutazione della prova di esame la Commissione esaminatrice dispone di 55 punti; conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 40 punti.

#### 5. Formulazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice procederà alla definizione della graduatoria, per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.

La valutazione dei titoli è effettuata per un massimo di 45 punti.

5.1. L'esperienza professionale acquisita sarà valutata, per un massimo di 30 punti, sulla base dei sotto indicati criteri per l'attribuzione dei punteggi:

a) valutazione del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni:

- anzianità di posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre **punti 1 x anno**
- anzianità di servizio nelle posizioni economiche inferiori **punti 0,50 x anno**
- anzianità di servizio non di ruolo (per servizi di almeno un anno) nell'Avvocatura dello Stato **punti 0,25 x anno**

Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'anzianità si considerano le frazioni di almeno sei mesi ed un giorno di servizio.

b) valutazione di titoli di servizio ed incarichi, quali:

- partecipazione a commissioni di studio, commissioni di concorso, gruppi di lavoro costituiti con formale provvedimento dell'Avvocatura dello Stato **punti 0,25 x incarico fino ad un massimo di 2,00 punti**
- incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia delle funzioni proprie della posizione economica per cui si concorre **punti 0,50 x anno di incarico fino ad un massimo di 5 punti**

c) valutazione del formale conferimento di mansioni superiori: **punti 0,50 x anno fino ad un massimo di 5 punti**

5.2. Il possesso di titoli di studio e professionali sarà valutato, per un massimo di 15 punti, sulla base dei sotto indicati criteri per l'attribuzione dei punteggi:

a) valutazione del possesso dei titoli di studio:

- titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione economica posta a selezione **7 punti**
- altro titolo di studio legalmente riconosciuto superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno **3 punti**

b) valutazione della partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione

inerenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato e alle funzioni proprie della posizione da ricoprire **punti 0,25 x corso fino ad un massimo di 1 punto**

- c) valutazione di titolo di idoneità in concorso pubblico nella P.A. per la posizione economica corrispondente o superiore a quella per cui si concorre  
**1 punto**
- d) valutazione del Segretario Generale e, per le sedi di rispettiva competenza, degli Avvocati distrettuali, dell'esperienza professionale acquisita, secondo i seguenti parametri:
- |  |   |
|--|---|
| 1. qualità delle prestazioni svolte e rendimento professionale   | <b>da un minimo di p. 0,50<br/>ad un massimo di p. 1,20</b> |
| 2. capacità organizzativa e di adattamento operativo al contesto di intervento   | <b>da un minimo di p. 0,50<br/>ad un massimo di p.1,20</b>  |
| 3. attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere funzioni riferibili a posizioni economiche superiori a quella rivestita | <b>da un minimo di p. 0,50<br/>ad un massimo di p.1,20</b>  |
| 4. orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici                                    | <b>da un minimo di p. 0,50<br/>ad un massimo di p.1,20</b>  |

5.3. Sul punteggio totale, in caso di sanzioni disciplinari definitive di cui all'art. 24 C.C.N.L. 16.5.1995, salvo quanto previsto dal comma 80 del medesimo articolo, saranno effettuate le seguenti decurtazioni:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - per rimprovero verbale               | - <b>0,75 punti per provvedimento</b> |
| - per rimprovero scritto (censura)     | - <b>1,50 punti per provvedimento</b> |
| - per multa di cui alla lett. c)       | - <b>2,25 punti per provvedimento</b> |
| - per la sanzione di cui alla lett. d) | - <b>3,00 punti per provvedimento</b> |

6. La graduatoria definitiva sarà stilata in base al punteggio finale, ottenuto sommando il voto dell'esame e il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. A parità di punteggio finale sarà considerato elemento determinante la posizione economica rivestita; a parità di posizione economica avrà diritto alla preferenza nella C5 nomina il dipendente che precede nell'ordine di ruolo della posizione economica stessa.

7. Alle procedure di selezione interna di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 4.8.1989, n. 296, nonché al D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

©Art. 29

### **Profili professionali**

1. Le parti, in considerazione dei mutamenti introdotti dal nuovo sistema di classificazione, nonché dei processi di riorganizzazione ed innovazione tecnologica in atto nell'Istituto; si danno carico dell'esigenza di ridisegnare l'assetto organizzativo delle strutture amministrative attraverso gli strumenti offerti dal C.C.N.L. di comparto, nei limiti di quanto possibile dal punto di vista sia amministrativo che finanziario: ciò, preliminarmente, mediante la redistribuzione delle dotazioni organiche, secondo un progetto attualmente allo studio degli Organi competenti. Tale progetto implica l'attuazione di un processo di riqualificazione del personale, da realizzarsi con le modalità previste dal C.C.N.L., secondo i criteri stabiliti nei precedenti articoli.

2. La realizzazione dell'obiettivo di adeguamento delle strutture amministrative alle nuove esigenze istituzionali, nonché la loro rispondenza ai principi ispiratori del nuovo ordinamento professionale - peraltro - passa necessariamente attraverso una revisione delle declaratorie dei profili professionali, affinché il contenuto mansionistico di tali profili sia reso confacente alla peculiarità che caratterizza la funzione amministrativa presso l'Avvocatura dello Stato, fermo restando il necessario raccordo con gli aspetti ordinamentali comuni al Comparto.

3. Ciò premesso le parti assumono l'impegno a discutere, a partire dal mese di settembre 2000 e non oltre il 15 dicembre 2000, la materia dell'individuazione di nuovi profili professionali, nonché la determinazione dei relativi contingenti, generali e di singola sede, sulla base delle seguenti linee programmatiche:

- fino alla posizione economica B2, individuazione di un solo profilo, professionale per posizione economica
- a partire dalla posizione economica à3, individuazione di uno o *più* profili' professionali per ciascun settore di attività previsto dall'art. 1, 1° comma, della legge 15.10.1986, n. 664;
- determinazione dei contingenti di profilo, generali e per singola sede, sulla base delle esigenze funzionali che saranno nuovamente verificate all'esito del processo di riqualificazione del personale interno.

#### **©Dichiarazione congiunta**

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Contratto integrativo le parti convengono sui seguenti punti:

Nel quadro delle materie oggetto del corso, nella prova selettiva finale post corso, si terrà conto della specifica professionalità acquisita dal dipendente.

Già nelle more della definitiva individuazione dei profili professionali e degli organici funzionali, il personale che avrà acquisito la posizione economica superiore sarà utilizzato - compatibilmente con le esigenze funzionali riconosciute nella configurazione provvisoria dei nuovi organici - in prevalenza nell'area professionale relativa alle funzioni effettivamente svolte e ai contenuti della prova finale.

Le parti si danno atto della opportunità di rendere sempre più efficace la trattativa nei posti di lavoro in particolare sulle materie dell'organizzazione del lavoro e sul salario di produttività.

Entro il 31.12.2000 dovrà essere verificata l'applicabilità dell'art. 25 C.C.N.L. all'Avvocatura dello Stato individuando altresì, in caso positivo, i soggetti e le funzioni ai quali applicare la riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro.

©1 0 OTT. 2000

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Omissis